

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	9
<b>Data della delibera</b>	11-01-2024
<b>Oggetto</b>	Contratti/Convenzioni
<b>Contenuto</b>	Presenza d'atto verbale manifestazione di interesse per posti di residenzialità intermedia setting 1 e setting 2 Delibera aziendale n.1296/2023 e 1331/2023 – ambito territoriale Zona Firenze e Zona Empolese Valdarno ed approvazione relativo schema di convenzione.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
<b>Direttore Dipartimento</b>	BONCIANI RITA
<b>Struttura</b>	SOS PROCEDURE AMMINISTRATIVE PRIVATO ACCREDITATO
<b>Direttore della Struttura</b>	VOLPONI BIANCAROSA
<b>Responsabile del procedimento</b>	VOLPONI BIANCAROSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
7.066.180	ass.za osped. in case di cura	3B020712	2024
7.243.060	ass.za osped. in case di cura	3B020712	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	14	Schema Accordo contrattuale fra l'Azienda USL Toscana Centro e la Struttura per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'acquisizione di posti letto cure intermedie
2	11	Atto di designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679
3	5	Verbale valutazione Commissione
4	3	Patto di integrità

**“documento firmato digitalmente”**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell'11 ottobre 2023)

**Vistala** Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli: art.8-ter “*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie*”, art.8- quarter “*Accreditamento istituzionale*”, art. 8- quinquies “*Accordi contrattuali*”;
- la Delibera GRT n.909 del 07.08.2017 “*Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera*” con la quale sono state emanate indicazioni per assicurare un’omogenea organizzazione a livello regionale del sistema delle Cure Intermedie e contestualmente sono state definite le tariffe dei diversi setting assistenziali;
- la Legge 05.08.2022 n.118 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*” che apporta modifiche al Decreto Legislativo n. 502/1992, in particolare precisa che “*...i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzano prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e per i soggetti già titolari di accordi contrattuali*”;

**Considerato:**

- che con delibera GRT n. 818 del 29/06/2020 “*Setting cure intermedie residenziali: indicazioni alle aziende sanitarie*” la Regione forniva indicazioni alle Aziende sanitarie circa l’organizzazione dei posti letto di cure intermedie stabilendo il parametro di 0,4/1000 residenti per ogni Azienda USL, così come aggiornato dalla successiva delibera GRT n. 1695 del 29/12/2020 “*Riparto tra le Aziende USL della quota prenotata sul bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, delle risorse in c/capitale destinate con la DGR n.818/2020 all’incremento della dotazione di posti letto di cure intermedie*”;

**Considerato:**

- che con delibera n. 1296 del 17/11/2023 “*Revoca avviso di manifestazione di interesse di cui alla delibera DG n. 636/2023 e approvazione avviso di manifestazione di interesse per residenzialità intermedia setting 1 e setting 2 per gli ambiti di Firenze e Empolese-Valdarno*” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per:
  - a) zona Firenze n. 62 p.l. setting 1 low care D6
  - b) zona Firenze n.40 p.l. setting 2 D7
  - c) zona Empolese – Valdarno n. 26 p.l. setting 2 D7 dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2024
  - d) zona Empolese – Valdarno n. 38 p.l. setting 2 D7 dal 01/07/2024 con scadenza 31/12/2025;
- che con delibera n. 1331 del 27/11/2023 è stato integrato l’Avviso di manifestazione di interesse approvato con Delibera n.1296/2023 prevedendo “*l’ammissione di domande di interesse anche da parte di Strutture in possesso di autorizzazione che hanno presentato istanza di accreditamento alla data di scadenza dell’Avviso. Nel qual caso l’accordo contrattuale sarà sottoscritto al momento in cui sarà stato acquisito l’accreditamento*”;

**Considerato** che alla manifestazione di interesse hanno presentato istanza tre Strutture, come risulta dal verbale ricevuto in data 21/12/2023, allegato 3) del presente atto quale parte integrante e precisamente per la Zona Firenze l’Istituto Prosperius s.r.l. di Firenze e Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana, per la Zona Empolese- Valdarno RSA Maria Regina di Orentano;

**Preso atto** che, come indicato nel già richiamato verbale della commissione di valutazione per l'avviso di cui alla delibera n.1296/2023 sopra richiamata, ha esaminato le domande presentate ed ha assegnato i seguenti posti letto di cure intermedie:

Zona Firenze :

- a) Istituto Prosperius n. 32 posti di residenzialità intermedia setting 1 low care D6 e n. 8 posti setting 2 D7
- b) C.R.I. Comitato Regionale della Toscana n.30 posti setting 1 D6 e n.32 posti setting 2 D7;

Zona Empolese- Valdarno

- a) RSA Maria Regina di Orentano n. 26 posti setting 2 D7 dalla data di sottoscrizione al 30/06/2024 e n.38 posti setting 2 D7 dal 01/07/2024, fino alla scadenza dell'accordo;

**Considerato** che la Commissione ha altresì precisato:

- che la scadenza degli accordi è prevista per il 31/12/2025, fatto salvo eventuale proroga tecnica per 6 mesi, come indicato nell'Avviso approvato con Deliberazione n. 1296/2023;
- che l'accordo contrattuale sarà sottoscritto con le Strutture in possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento ai sensi della L.R. 51/2009 e del Regolamento di attuazione n.79/R/2016 come modificato dal Regolamento di attuazione 90/R/2016;
- che i posti letto setting 2 D7 assegnati all'Istituto Prosperius potranno essere contrattualizzati "*previa acquisizione di parere favorevole da parte dell'Istituto*";

**Visto** lo schema di convenzione, Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda USL Toscana Centro e le Strutture sopra indicate, con scadenza 31/12/2025, fatto salvo eventuale proroga tecnica per 6 mesi, per l'acquisizione di posti letto di cure intermedie setting 1 e setting 2, in favore di pazienti dimessi dai Presidi aziendali, il cui bisogno sanitario è quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto;

**Considerato** che il costo previsto per i setting assistenziali è definito con delibera GRT n. 909/2017 "*Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera*", rispettivamente in EURO 154,00 giornaliera per il setting 1 D6 ed €132,00 per la residenzialità intermedia setting 2 D7;

**Dato atto** che il volume economico complessivo massimo, in caso di pieno utilizzo dei posti letto, derivante dall'adozione del presente atto, da imputare al conto economico 3B020172 "*ass.osped. in case di cura*" è quantificato rispettivamente:

- anno 2024 € 7.066.180,00

- anno 2025 € 7.243.060,00

**Ritenuto** di procedere alla stipula della convenzione con le seguenti Strutture:

Zona Firenze :

- a) Istituto Prosperius n. 32 posti di residenzialità intermedia setting 1 low care D6 e n. 8 posti setting 2 D7;
- b) C.R.I. Comitato Regionale della Toscana n.30 posti setting 1 D6 e n.32 posti setting 2 D7;

Zona Empolese- Valdarno:

- a) RSA Maria Regina di Orentano n. 26 posti setting 2 D7 dalla data di sottoscrizione al 30/06/2024 e n.38 posti setting 2 D7 dal 01/07/2024 fino alla scadenza dell'accordo;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e

ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”;

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto “*che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale*”;

- al punto 5 del dispositivo è previsto “*che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale*”;

**Richiamata** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 “*Approvazione dello schema di patto di integrità dell’Azienda USL Toscana Centro*” con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità, Allegato 4) del presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici nell’ambito delle procedure di sottoscrizione;

**Ritenuto** pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale dell’accordo contrattuale tra l’Azienda e le Strutture sopra elencate l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”- Allegato 2;

**Ritenuto** di delegare il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione della convenzione e all’atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

**Preso atto** che il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria da lui effettuata;

**Precisato che** le note richiamate nella presente deliberazione sono conservate presso la SOS Procedure amministrative privato accreditato;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere alla definizione degli accordi con le Strutture che attualmente sono in proroga, ai sensi dell’art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

**Vista** la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi;

Su proposta del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

**1. di prendere atto** che con delibera n. 1296 del 17/11/2023 “*Revoca avviso di manifestazione di interesse di cui alla delibera DG n. 636/2023 e approvazione avviso di manifestazione di interesse per residenzialità intermedia setting 1 e setting 2 per gli ambiti*” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per:

- a) zona Firenze n. 62 p.l. setting 1 low care D6
- b) zona Firenze n.40 p.l. setting 2 D7
- c) zona Empolese – Valdarno n. 26 p.l. setting 2 D7 dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2024
- d) zona Empolese – Valdarno n. 38 p.l. setting 2 D7 dal 01/07/2024 con scadenza 31/12/2025;

- che con delibera n. 1331 del 27/11/2023 è stato integrato l'Avviso di manifestazione di interesse approvato con Delibera n.1296/2023 prevedendo *“l'ammissione di domande di interesse anche da parte di Strutture in possesso di autorizzazione che hanno presentato istanza di accreditamento alla data di scadenza dell'Avviso. Nel qual caso l'accordo contrattuale sarà sottoscritto al momento in cui sarà stato acquisito l'accreditamento”*;

**2. di prendere atto** come da verbale, inviato con nota del 21/12/2023, allegato 3) quale parte integrante e sostanziale, la commissione di valutazione per l'avviso di cui alle delibere n.1296 e 1331/2023 sopra richiamata, ha esaminato le domande presentate ed ha assegnato i seguenti posti letto di cure intermedie:

Zona Firenze

a) Istituto Prosperius n. 32 posti di residenzialità intermedia setting 1 low care D6 e n. 8 posti setting 2 D7  
b) C.R.I. Comitato Regionale della Toscana n.30 posti setting 1 D6 e n.32 posti setting 2 D7;

Zona Empolese- Valdarno

a) RSA Maria Regina di Orentano n. 26 posti setting 2 D7 dalla data di sottoscrizione al 30/06/2024 e n.38 posti setting 2 D7 dal 01/07/2024, fino alla scadenza dell'accordo;

**3. di prendere atto** altresì:

- che la scadenza degli accordi è prevista per il 31/12/2025, fatto salvo eventuale proroga tecnica per 6 mesi, come indicato nell'Avviso approvato con Deliberazione n. 1296/2023;

- che l'accordo contrattuale sarà sottoscritto con le Strutture in possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento ai sensi della L.R. 51/2009 e del Regolamento di attuazione n.79/R/2016 come modificato dal Regolamento di attuazione 90/R/2016;

- che i posti letto setting 2 D7 assegnati all'Istituto Prosperius potranno essere contrattualizzati *“previa acquisizione di parere favorevole da parte dell'Istituto”*;

**4. di prendere atto** che il volume economico complessivo massimo, in caso di pieno utilizzo dei posti letto, derivante dall'adozione del presente atto, da imputare al conto economico 3B020172 *“ ass.zaosped. in case di cura”* è quantificato rispettivamente:

- anno 2024 € 7.066.180,00

- anno 2025 € 7.243.060,00

**5. di approvare** lo schema di convenzione, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'acquisizione di posti letto di cure intermedie setting 1 e setting 2 in favore di pazienti dimessi dai Presidi aziendali, con le Strutture indicate al precedente punto 2;

**6. di procedere** alla stipula degli accordi contrattuali, secondo lo schema di cui al precedente punto 5), per la definizione dei rapporti giuridici ed economici rispettivamente con:

a) Istituto Prosperius n. 32 posti di residenzialità intermedia setting 1 low care D6 e n. 8 posti setting 2 D7;

b) C.R.I. Comitato Regionale della Toscana n.30 posti setting 1 D6 e n.32 posti setting 2 D7;

c) RSA Maria Regina di Orentano n. 26 posti setting 2 D7 dalla data di sottoscrizione al 30/06/2024 e n.38 posti setting 2 D7 dal 01/07/2024, fino al 31/12/2025;

**7. di delegare** il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione della convenzione per l'acquisizione dei posti di cure intermedie setting 1 e setting 2 a seguito avviso di manifestazione di interesse, come da verbale del 21/12/2023 fra l'Azienda USL Toscana Centro e le Strutture, Istituto Prosperius, C.R.I. Comitato Regionale della Toscana e RSA Maria Regina di Orentano con scadenza al 31/12/2025 e all'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati - Allegato 2 - conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

**8. di individuare** i seguenti responsabili per l'Azienda dell'accordo in argomento:

- per gli aspetti sanitari:
  - il Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie
  - il Direttore SOC Governo area convenzionati
- per gli aspetti amministrativi:
  - il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato; per gli aspetti relativi all'accordo contrattuale;
  - il Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato per gli aspetti di liquidazione e monitoraggio attività.

**9. di trasmettere**, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione, al Direttore del Dipartimento Medicina Multidimensionale, al Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie, al Direttore SOC Governo area convenzionati, al Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato;

**10. di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

**11. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

**12. di pubblicare** sull'albo on- line ai sensi dell'art.42 comma 2, della Legge regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Valerio Mari)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Valeria Favata)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Simona Dei)

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E .....  
PER ACQUISIZIONE DI N° ..... POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE  
SETTING ..... PERIODO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL  
PRESENTE ATTO AL 31 DICEMBRE 2025.

### TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore a SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. .... del .....

### E

....., d'ora in poi Struttura, con sede legale in ....., Via .....  
codice fiscale e partita IVA ....., nella persona del Direttore  
....., nata a ..... in data ....., domiciliato per la carica  
presso l'ente sopraindicato

### PREMESSO

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:

a) 8 –ter “ *Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie*”;

b)8- quarter “*Accreditamento istituzionale*”

c)8- quinquies “*Accordi contrattuali*”

- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”, ed in particolare: art. 29, comma 6, “*Finanziamento della mobilità sanitaria*”;

- il Decreto Lgs.196/03 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, così come modificato con D. Lgs. 101/18 “ *Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta

che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., *“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*;

- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R *“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”*, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R;

- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, in proroga fino al 31 marzo 2024, come da indicazione del Ministero della Salute con nota del 21/12/2023;

- la Delibera di Giunta Regionale n.504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;

- la Delibera G.R.T. n° 909 del 7 agosto 2017 *“Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera”* con la quale sono stati emanati gli indirizzi generali per l’organizzazione dei setting e dei percorsi di cure intermedie residenziali;

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle Aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta delle prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

- le circolari regionali prot. AOOGR\_0455513 del 26.09.2017 e prot. AOOGR\_0476814 del 06.10.2017 con le quali sono state fornite ulteriori specifiche in merito alla corretta interpretazione del DPGR 79/R del 17.11.2016 e indirizzi per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera;

- che con delibera n. 1296 del 17 novembre 2023 *“Revoca avviso di manifestazione di interesse di cui alla delibera DG n. 636/2023 e approvazione avviso di manifestazione di interesse per residenzialità intermedia setting 1 e setting 2 per gli ambiti di Firenze ed Empolese-Valdarno”* ” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per Zona Firenze n.62 posti letto setting 1 low care D6 e n.40 posti letto



setting 2 residenzialità sanitaria intermedia D7, per la Zona Empolese- Valdarno n.26 posti letto setting 2 D7 dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino al 30/06/2024 e n.38 posti letto setting 2 D7 dal 01/07/2024 al 31/12/2025;

- che con delibera n. 1331 del 27 novembre 2023 è stato integrato l'Avviso di manifestazione di interesse approvato con Delibera n.1296/2023 prevedendo *“l'ammissione di domande di interesse anche da parte di Strutture in possesso di autorizzazione che hanno presentato istanza di accreditamento alla data di scadenza dell'Avviso. Nel qual caso l'accordo contrattuale sarà sottoscritto al momento in cui sarà stato acquisito l'accreditamento”*;

- che con nota del 21/12/2023 è stato trasmesso alla SOS Procedure amministrative privato accreditato il verbale della Commissione di valutazione dell'Avviso di cui alla delibera aziendale n. 1296/2023 e n.1331/2023;

### **RILEVATO**

- che entro la scadenza sopra indicata è pervenuta l'istanza di interesse dell'.....  
- che ..... è in possesso di autorizzazione del Comune di .....n..... e accreditamento regionale di cui alla nota regionale n. .... e al Decreto GRT n.....;

### **TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e tutto quanto sopra richiamato fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale

#### **ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Il presente accordo contrattuale regola il rapporto fra l'Azienda UsI Toscana Centro e ..... per l'attivazione di n. .... posti letto cure intermedie setting ..... come descritti dal Regolamento 79/R , attuativo della L.R. 51/09 ”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R.

Possono accedere alla struttura i pazienti dimessi dalle Strutture aziendali, il cui bisogno sanitario è quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto, e che presentano ancora una necessità di tutela medica prolungata e di assistenza infermieristica. L'attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro.

#### **ART. 3 – VOLUME ECONOMICO E RETTA GIORNALIERA**

3.1 Per i posti letto cure intermedie di cui al setting ..... oggetto del presente accordo, la Struttura assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi indicati nell'allegato A, del Regolamento 79/R,," così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R e nel rispetto di quanto espressamente previsto nella DGRT 909 del 7.8.2017, con particolare riferimento agli allegati A) e B).

La tariffa giornaliera, come indicato nell'Avviso ai sensi della Delibera Regionale n. 909/2017 è:

- di EURO ..... giornaliera per residenzialità intermedia setting ..... comprensiva di prestazioni specialistiche e terapia farmacologica.

Volume economico annuale:

Anno 2024.....

Anno 2025.....

3.2 L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati per i residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana centro.

3.3 La Struttura accetta, per l'intera durata del contratto (in esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972 i tetti annuali massimi sopra indicati.

3.4 Resta inteso che l'attivazione dei ricoveri è pertinenza della Direzione Sanitaria Aziendale che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti letto di cui al presente atto. L'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo dei posti letto ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

3.5 Le parti concordano che le rette di cui al punto 3.1 sono comprensive di tutti i costi relativi all'assistenza prestata nel rispetto della normativa di riferimento, ivi incluse le prestazioni specialistiche e la terapia farmacologia come previsto con la citata Delibera GRT n° 909/2017.

Sono esclusi dalla retta i costi relativi all'inserimento di PEG, dialisi, trasfusioni e radioterapia.

In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell'Azienda sarà autorizzata per gli assistiti dell'Azienda medesima dopo istruttoria effettuata dall'Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l'alto costo degli stessi.

La durata massima di degenza è di 20 giorni, così come indicato nella delibera aziendale n.

1786/2019 “ *Pianificazione strategica dei posti letto di Cure intermedie e RSA e ripartizione moduli specialistici*”.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI ACCESSO**

L'attività viene riservata ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro.

L'accesso avviene secondo le attuali procedure aziendali e loro eventuali modifiche o integrazioni.

Per i pazienti provenienti da ospedali per acuti con dimissioni, l'accesso alla Struttura avviene tramite il Coordinamento Dimissioni Complesse Aziendale (CDCA). In linea di massima vengono considerati eleggibili i pazienti per i quali la valutazione multidimensionale indica la presenza di un quadro clinico stabile riconducibile a quello previsto per la media intensità assistenziale di cura nella Delibera GRT 909/2017.

#### **ART 5 – DEGENZA E DIMISSIONI**

5.1 Il Regolamento 79/R, all. A, precisa che i setting 1 di cure intermedie di cui alla lettera D.6 “*Strutture residenziali destinate ad accogliere i pazienti nella fase post-acuta alla dimissione ospedaliera*” devono essere in possesso dei seguenti requisiti assistenziali: “*è identificata come un livello intermedio tra degenza ospedaliera per acuti e le strutture territoriali, offre una modalità di assistenza infermieristica avanzata pur essendo caratterizzata da una componente diagnostica terapeutica significativa per la quale è richiesta una residuale dotazione tecnologia all'interno della struttura. E' necessaria una adeguata assistenza medica giornaliera, Questa attività è rivolta a soggetti in dimissione da reparti per acuti che necessitano di assistenza medica sulle 24 ore non ad alto contenuto tecnologico, in ambiente sanitario, per la gestione della fase immediatamente successiva alla fase di stabilizzazione in ospedale per acuti, assicurando continuità terapeutica e assistenziale e qualora necessario riabilitativa estensiva e/p counseling riabilitativo*”.

La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.

5.2 La dimissione del paziente viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione del Gruppo Multidisciplinare, al Centro Dimissioni Complesse Aziendale ed alla SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato dell'Azienda per quanto di competenza.

La dotazione di personale deve prevedere un rapporto adeguato in base alla tipologia della struttura e al volume delle prestazioni con un minimo personale di assistenza pari ad 1 operatore (leggasi: OSS, infermieri) ogni 8 pazienti (NOR) e un tempo di assistenza media (MAD) di 140'-160' a persona.

## **ART. 6 – ELENCO DEL PERSONALE**

La Struttura comunicherà alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

Il primo elenco con indicazione dei Codici Fiscali del personale dovrà essere fornito al momento della sottoscrizione dell’accordo su formato pdf ed excel. Di seguito l’elenco dovrà essere inviato semestralmente alla Struttura amministrativa aziendale preposta alla liquidazione.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche prevedendo i casi di incompatibilità con l’attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

## **ART. 7 - RAPPORTI CON IL CITTADINO**

Durante il ricovero la Struttura sottoporà al paziente un test di gradimento sui servizi offerti; il riepilogo di tali test e la Carta dei Servizi verranno inviati alla Direzione Sanitaria Aziendale e all’Ufficio URP aziendale, su richiesta da parte dell’Azienda.

I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti

l'attività stessa.

## **ART. 8 – CONTROLLI**

Controlli sulla qualità delle prestazioni di ricovero

### 8.1- Controlli esterni

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

In quest'ottica la Regione garantisce le linee di indirizzo e programmazione, emanando il piano annuale dei controlli (P.A.C.), che individua l'oggetto dei controlli esterni e le modalità organizzative ed esecutive. L'esecuzione dei controlli è affidata al Team di Area Vasta, che effettua le verifiche direttamente presso le strutture erogatrici (DGRT 188/2019).

L'attività di controllo del Team di Area Vasta è sistematica con cadenza trimestrale e i risultati vengono trasmessi dal Responsabile del Team al Nucleo Tecnico Regionale e al Direttore Generale dell'Azienda USL.

### 8.2-Controlli interni

L'Azienda, indipendentemente dai controlli esterni, procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sia sulla produzione di ricovero che sulle prestazioni ambulatoriali effettuate dalle Strutture Private in Convenzione.

La Struttura si impegna a riallineare la fatturazione coerentemente ai controlli sanitari, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo al controllo, in concomitanza con le eventuali modifiche inserite nel Flusso .....

Le verifiche sulla produzione dei ricoveri hanno il compito di accertare, mediante l'analisi dei flussi informativi e delle cartelle cliniche, i seguenti aspetti:

- l'appropriatezza del setting assistenziale, con strumenti specifici definiti a livello regionale secondo presupposti tecnico scientifici
- la correttezza della codifica delle schede di dimissione ospedaliera sia dei ricoveri per acuti che in riabilitazione ed in lungodegenza;
- l'appropriatezza dell'invio del paziente alla struttura privata accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri clinici e di continuità assistenziale che saranno stabiliti con apposito Protocollo dall'organo accertante.
- la completezza, la correttezza e la qualità dei flussi dei dati e la loro corrispondenza alla prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali erogate.

Al termine della verifica, l'Organo accertatore dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente

una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

Le attività di controllo interno sono disciplinate da apposito Regolamento, che individua la struttura deputata al controllo e gli ambiti dello stesso, nonché il Piano Annuale dei Controlli Interni, con cui si provvede alla programmazione dell'attività di controllo e verifica nel corso dell'anno.

### 8.3 -Controllo campionario

La Struttura si impegna ad effettuare l'autocontrollo su un campione casuale del 10% delle cartelle cliniche su tutti i casi ricoverati con relativa segnalazione sul flusso ..... . Il campione casuale sarà estratto dalla Società direttamente sul software Web GAUSS con cadenza mensile, sia per quanto riguarda il 10% sia per i DRG a rischio di inappropriatelyzza. La Struttura inserirà i risultati del controllo campionario negli appositi campi previsti dal software web GAUSS. L'Azienda effettuerà il monitoraggio da web GAUSS dell'avvenuto controllo ( DGRT 1140/2014 e DD 6233/2014).

L'Azienda si riserva inoltre, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese nonché sugli aspetti di carattere amministrativo.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione e dell'opzione fatta dal cittadino sulle modalità della sua erogazione.

La SOS Procedure amministrative privato accreditato e la SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato si riservano di acquisire, ognuno per la parte di propria competenza, la documentazione necessaria ai controlli e alle verifiche di tipo amministrativo.

### **ART. 9 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI**

La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 3 del mese successivo, sul sistema software GAUSS fornito dall'Azienda. L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo e a rendere disponibile per la Struttura sul software GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati errati e scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Struttura sul

sistema GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software GAUSS di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. La Struttura si impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

Nessuna prestazione sarà remunerata se non validata dalla procedura GAUSS e dai validatori regionali.

La Struttura è tenuta all'adempimento e al soddisfacimento di tutti i fabbisogni informativi previsti dalla normativa vigente, con le modalità richieste da ESTAR e dalle disposizioni regionali e nazionali in vigore. In caso di inadempimento l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti dalla data del termine per l'adempimento.

#### **ART. 10 - MODALITA' RICHIESTA PAGAMENTI**

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett.a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della pubblica Amministrazione. La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto decreto, il sistema di gestione "NSO – Nodo di Smistamento degli Ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate. Il termine di pagamento della fattura è fisato in 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SDI , e al codice univoco identificativo di questa Azienda che è: UFYJGZ (Firenze) - sarà cura di questa Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

L'Azienda è autorizzata a respingere tramite la propria piattaforma le fatture elettroniche emesse oltre il tetto di spesa.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

#### **ART. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza, esclusa la giornata di dimissione, con le modalità indicate all'art.10

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

#### **ART. 12 - 'TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, , devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Inoltre,, sempre ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022, nelle fatture dovrà essere indicato il CIG ....., non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il suddetto codice CIG.

L'Azienda ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la



contribuzione verso gli Enti previdenziali.

### **ART. 13 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi l'Istituto .....si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decreto. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo– garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

La Struttura assicura:

- che i posti letto messi a disposizione siano dotati di idoneo impianto di gas medicale centralizzato
- la collaborazione con gli ospedali e i servizi territoriali dell'Azienda

La Struttura accetta che l'Azienda si riservi di poter utilizzare i posti letto anche per pazienti COVID-19 e che in tal caso le tariffe per i posti letto occupati saranno oggetto di specifico accordo con l'Azienda.

La Struttura è in possesso oppure di impegna a stipulare prima della sottoscrizione del presente accordo polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda messi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di gravi inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a giustificare le inadempienze entro 30 giorni, l'Azienda ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa.

In ogni caso è motivo idoneo all'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista dal presente articolo, anche l'ipotesi del mancato perfezionamento dell'accreditamento o del non rinnovo dell'accreditamento della Struttura da parte della Regione Toscana.

Il contratto si risolverà “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta elettronica certificata o fax, in caso di :

- a) frode;
- b) perdita requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 15 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - SOSPENSIONI -PENALI**

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC o fax, le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda la competente struttura aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per i servizi e prestazioni resi.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderanno il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell'art. 7 in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all'art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

#### **ART. 16 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione con la Struttura aziendale SOS Continuità Ospedale Territorio e Pianificazione Post-Acuzie dell'Azienda.

1. Vengono individuati:

a) per gli aspetti amministrativi dell'Azienda:

- il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti relativi all'accordo contrattuale
- il Direttore Esecuzione convenzioni privato accreditato per gli aspetti di liquidazione e monitoraggio attività

b) per gli aspetti sanitari, i riferimenti sono:

- il Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie
- il Direttore Dipartimento medicina e specialistiche mediche
- il Direttore SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate
- il Direttore SOC Governo area convenzionati

b) per .....

- il Legale Rappresentante .....

### **ART. 17 – PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce “privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 alla convenzione tra Azienda e .....di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

## ART. 19 – DECORRENZA e DURATA

Le parti convengono che il presente accordo contrattuale decorre dall'ultima firma digitale apposta e scadrà il 31 dicembre 2025. Sarà possibile attivare un'eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi .

## ART. 20 - SPESE

Il presente contratto, consta di n. 14 pagine, da conservarsi agli atti dell'Ufficio Repertorio della Azienda che provvede ad iscriverlo nel repertorio.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo sono a carico ....., senza diritto di rivalsa, e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.

La Struttura si impegna ad inviare alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'elenco del personale di cui all'art.6

Letto, approvato e sottoscritto,

data \_\_\_\_\_

per l'Azienda USL Toscana Centro

Direttore della SOS Procedure

amministrative privato accreditato

*(documento firmato digitalmente)*

per .....

il Legale Rappresentante

.....

*(documento firmato digitalmente)*

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI  
SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona del Direttore della SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegata dal Direttore Generale con delibera n. del 00/00/2023

**E**

----- di seguito denominata "Struttura", partita C.F./P.IVA. --  
----- con sede legale in -----, via -----, nella persona del proprio rappresentante legale ----- nato a ----- (---) il 00/00/0000 e domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti";

**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- l'Azienda e ----- srl hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. del 00/00/2024 avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni di cure intermedie setting ..... Zona .....fino al 31/12/2025 dalla data di sottoscrizione;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;



Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

- il Titolare ha affidato a \_\_\_\_\_ di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) le prestazioni di cure intermedie setting ..... Zona ..... fino al 31/12/2025 dalla data di sottoscrizione, come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del 00/00/2024 che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

**Tutto quanto sopra premesso**

L’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

**NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), -----  
 --, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle prestazioni cure intermedie setting ..... Zona ..... fino al 31/12/2025 dalla data di sottoscrizione come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del 00/00/2024 affidato dal Titolare al Responsabile.

**Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

**Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;



- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013<sup>1</sup> che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

---

<sup>1</sup> [http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)



## **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

## **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

## **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**



Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

#### **Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale

o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

#### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

#### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

#### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione

all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

#### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;

- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

#### **Articolo 18 – Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

#### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti

dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**



Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

#### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li \_\_\_\_\_

*per l'Azienda* **USL Toscana Centro**

Direttore della **SOS Procedure amministrative privato accreditato**

*per* \_\_\_\_\_,

il **Rappresentante legale**

\_\_\_\_\_



# AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

## VERBALE DI VALUTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In data 13.12.2023 alle ore 15,40 nella sede dell'Azienda USL Toscana Centro, in Firenze piazza Santa Maria Nuova 1, per la valutazione delle istanze pervenute per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per residenzialità intermedia setting 1 e setting 2 per gli ambiti territoriali di Firenze e della zona Empolese-Valdarno, sono presenti come individuati con mail agli atti di ufficio:

- ✓ Enrico Benvenuti – direttore dipartimento medicina multidimensionale
- ✓ Daniele Mannelli – direttore area assistenza sanitaria territoriale e continuità
- ✓ Giuseppina Perillo - direttore SOS continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie.

Con funzione di segreteria Nicola Maccianti – collaboratore amministrativo – posizione organizzativa Manifestazioni di interesse e procedure.

I componenti della commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come risulta da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti di ufficio.

### PREMESSO

che l'avviso di manifestazione di interesse per residenzialità intermedia setting 1 e setting 2 per gli ambiti territoriali di Firenze e della zona Empolese-Valdarno, approvato con delibera D.G. n. 1296 del 17.11.2023 e con l'integrazione del testo approvata con delibera D.G. n. 1331 del 27.11.2023, è stato pubblicato dal 18.11.2023 al 03.12.2023 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;


che il suddetto avviso ha stabilito che le istanze pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di una commissione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso stesso.

Che entro la data di scadenza prevista dall'avviso sono pervenute le seguenti istanze:

PER L'AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE	
<b>ISTITUTO PROSPERIUS srl</b>	<i>istanza per:</i> n. 62 posti setting 1 D6 Firenze n. 3 posti setting 2 D7 Firenze
<b>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA I FRATICINI e PRESIDIO ANNA TORRIGIANI</b>	<i>istanza per complessivi:</i> n. 30 posti setting 1 D6 Firenze n. 32 posti setting 2 D7 Firenze

PER L'AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE VALDARNO	
<b>RSA MARIA REGINA DI ORENTANO</b>	<i>istanza per:</i> n. 26 posti setting 2 D7 Empolese Valdarno fino al 30.06.2024 n.38 posti setting 2 D7 Empolese Valdarno dal 01.07.2024





Ricordato che l'avviso ha previsto quale requisito di ammissione il possesso di accreditamento, o l'aver presentato domanda di accreditamento entro la data di scadenza dell'avviso, risulta quanto di seguito:

- ✓ Per l'ambito territoriale di Firenze - l'ISTITUTO PROSPERIUS, in riferimento all'istanza per n. 62 posti D6 e n. 3 posti D7, risulta in possesso di accreditamento per n. 41 posti e aver ottenuto il parere di funzionalità per l'ampliamento di n. 24 posti D6 con DD 18006/2023; pertanto al momento in cui ha presentato istanza risulta in attesa del decreto di rilascio accreditamento per tali ulteriori posti.
- ✓ Per l'ambito territoriale Empolese Valdarno - la RSA MARIA REGINA DI ORENTANO ha dichiarato di aver presentato istanza di accreditamento in data 01.12.2023.





La commissione ha proceduto ad un'unica valutazione per quanto riguarda i presidi ANNA TORRIGIANI e I FRATICINI in quanto oggetto di un'unica istanza da parte della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Toscano.

Esaminate le istanze di tutti i soggetti ed effettuata la valutazione sulla base dei criteri previsti dal paragrafo 7 e di quanto al paragrafo 8 dell'avviso, la commissione ha valutato idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale i soggetti come riportati nella tabella sotto, in considerazione dei punteggi di cui alle tabelle all'allegato 1 al presente verbale e di quanto di seguito:

Premesso che il modulo minimo previsto dalla normativa vigente per attivare un setting di cure intermedie setting 2 D7 è pari a n. 8 posti letto, la commissione, preso atto che per il setting 2 ambito territoriale Firenze, a fronte dell'avviso per n. 40 posti ne risulterebbero assegnati 32 alla CRI Comitato Regionale Toscana e che l'Istituto Prosperius ha la disponibilità degli ulteriori n. 8 posti, benché l'istanza presentata sia stata relativa a soli n. 3 posti, decide di assegnare all'Istituto Prosperius n. 8 posti setting 2, i quali potranno essere contrattualizzati previa acquisizione di parere favorevole dell'Istituto.

<i>PER L'AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE</i>	
<i>Soggetto idoneo alla sottoscrizione accordo contrattuale</i>	<i>Posti assegnati</i>
<b>C.R.I. COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA I FRATICINI e PRESIDIO ANNA TORRIGIANI</b>	n. 30 posti setting 1 D6 n. 32 posti setting 2 D7
<b>ISTITUTO PROSPERIUS</b>	n. 32 posti setting 1 D6 n. 8 posti setting 2 D7

<i>PER L'AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE VALDARNO</i>	
<i>Soggetto idoneo alla sottoscrizione accordo contrattuale</i>	<i>Posti assegnati</i>
<b>RSA MARIA REGINA DI ORENTANO</b>	n. 26 posti setting 2 D7 fino al 30.06.2024 n.38 posti setting 2 D7 dal 01.07.2024

Dato atto che per i posti per i quali il soggetto è in attesa di accreditamento l'accordo contrattuale potrà essere sottoscritto solo al momento in cui l'accreditamento sarà rilasciato, la commissione rimanda alla SOC Procedure amministrative privati accreditati per gli adempimenti di competenza ai fini dell'effettiva stipula delle convenzioni, previa effettuazione delle dovute verifiche.

Il presente verbale che consta di n. 3 pagine più allegato 1) di n.2 pagine  
La seduta della commissione si chiude alle ore 18,10.

Quanto verbalizzato è sottoscritto da:

Enrico Benvenuti *Enrico Benvenuti* .....

Daniele Mannelli *Daniele Mannelli* .....

Giuseppina Perillo *Giuseppina Perillo* .....

Verbalizzatore  
Nicola Maccianti  
*Nicola Maccianti* .....

N. 62 POSTI SETTING 1 D6 e N. 40 POSTI SETTING 2 D7 ambito territoriale Firenze		
	<p><b>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE TOSCANA PRESIDIO ANNA TORRIGIANI E I FRATICINI</b></p>	<p><b>ISTITUTO PROSPERIUS</b></p>
<p><b>Numero posti dedicati rispetto al numero richiesto dall'avviso (in base al maggior numero di posti offerti indipendentemente dal setting) Punti da 0 a 5</b></p>	<p>Istanza per complessivi n. 30 posti D6 e n. 32 posti setting 2 D7</p> <p><b>Punti 3</b></p>	<p>Istanza per n. 62 posti setting 1 D6 e n. 3 posti setting 2 D7</p> <p><b>Punti 3</b></p>
<p><b>Disponibilità ad offrire posti per entrambi i setting 1 e 2 Punti 3 (*)</b></p>	<p>SI</p> <p><b>Punti 3</b></p>	<p>SI</p> <p><b>Punti 3</b></p>
<p><b>Struttura già convenzionata con ASLTC per il setting offerto Punti 3</b></p>	<p>Già convenzionata con ASLTC per entrambi i setting</p> <p><b>Punti 5</b></p>	<p>Già convenzionata con ASLTC per un setting</p> <p><b>Punti 3</b></p>
<p><b>Struttura già convenzionata con ASLTC per entrambi i setting nel caso siano offerti entrambi Punti 5</b></p>	<p><b>Totale punti 11</b></p>	<p><b>Totale punti 9</b></p>
<p><b>TOTALE</b></p>		

(\*): l'attribuzione del punteggio prevede l'attivazione di almeno un modulo minimo di 8 pl per ciascun setting come previsto dalla normativa vigente

*Signature*

*Signature*

1

**N. 26 POSTI SETTING 2 D7 fino al 30.06.2024 e N. 38 POSTI SETTING 2 D7 dal 01.07.2024**  
 ambito territoriale Empolese e Valdarno

	<b>RSA MARIA REGINA DI ORENTANO</b>
<b>Numero posti dedicati rispetto al numero richiesto dall'avviso (in base al maggior numero di posti offerti indipendentemente dal setting)</b> Punti da 0 a 5	Istanza per n. n. 26 posti setting 2 D7 fino al 30.06.2024 e n. 38 posti dal 01.07.2024  <b>Punti 5</b>
<b>Disponibilità ad offrire posti per entrambi i setting 1 e 2</b> Punti 3	non pertinente
<b>Struttura già convenzionata con ASLTC per il setting offerto</b> Punti 3	NO  <b>Punti 0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Totale punti 5</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Lini'.

## PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, Codice Fiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato Operatore Economico)  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

### VISTO

- Part. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Azienda.
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell’Azienda.

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Finalità del Patto

**1.1** Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Azienda.

**1.2** Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Azienda e l’Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto.

**1.3** Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

**1.4** Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

#### Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

**2.1** Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell’Azienda impiegato nella procedura di gara dall’inizio della stessa fino all’integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.

**2.2** Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell’eventuale contratto stipulato tra le Parti.

#### Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico

**3.1** L’Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante<sup>1</sup>, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

**3.2** Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l’Operatore economico si impegna a:

- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

<sup>1</sup> Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

- non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile<sup>2</sup>;
- informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale<sup>3</sup>;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura di gara e/o nell'esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

**3.3** L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001<sup>4</sup>. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

**3.4** Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

#### **Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda**

**4.1** L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggetti

2 **Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate"**: Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

3 <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

4 **Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

nel caso di violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

#### **Articolo 5 – Sanzioni**

**5.1** Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nella fase successiva l'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

**5.2** La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

**5.3** L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

#### **Articolo 6 – Risoluzione controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)